

041289099 - "5 mg compresse orodispersibili" 10 compresse in blister al/al;

041289087 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 70 compresse in blister al/al;

041289075 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 56 compresse in blister al/al;

041289063 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister al/al;

041289051 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 35 compresse in blister al/al;

041289048 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister al/al;

041289036 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister al/al;

041289024 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in blister al/al;

041289012 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 10 compresse in blister al/al;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04689

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica Mantenimento con glucosio».

Con la determinazione n. aRM - 127/2015 - 221 del 27 maggio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Eurospital S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ELETTROLITICA MANTENIMENTO CON GLUCOSIO.

Confezione: 031584016.

Descrizione: 5% flacone 500 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04690

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerolo con sodio cloruro».

Con la determinazione n. aRM - 126/2015 - 221 del 27 maggio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Eurospital S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: GLICEROLO CON SODIO CLORURO.

Confezione: 031678016.

Descrizione: «500 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04691

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tracturyl»

Con la determinazione n. aRM - 125/2015 - 1133 del 27 maggio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Chemi S.P.A., l'autorizza-

zione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TRACTURYL:

confezione: 040632022;

descrizione: «3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine CA/PE/AL/PE;

confezione: 040632010;

descrizione: «3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina CA/PE/AL/PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04692

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Annotazione, nel casellario informatico e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, che consente di adottare le misure straordinarie di cui al richiamato articolo anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva;

Considerata l'urgente necessità di assicurare, ove sussistente, ad un operatore economico, raggiunto da informazione antimafia interdittiva, aggiudicatario di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici;

Tenuto conto che, in base all'art. 8, commi 2, lett. *dd*) o 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, sono inseriti nel casellario tutte le altre notizie riguardanti le imprese esecutrici di lavori pubblici, i fornitori di prodotti e i prestatori di servizi che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario;

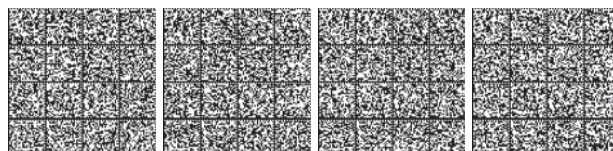
Comunica:

Ai sensi dell'art. 91, comma 7-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 l'informazione antimafia interdittiva è comunicata all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Come noto, l'adozione dell'interdittiva rappresenta una misura anticipata a protezione degli appalti pubblici e, più in generale, dell'attività della P.A., al fine di prevenire ogni possibile inquinamento da operazioni poste in essere da organizzazioni mafiose.

L'annotazione è inserita nel casellario informatico in esecuzione del dovere connesso alla tenuta del medesimo, con funzione di pubblicità notizia diretta ad informare tutte le amministrazioni aggiudicatrici circa la notizia ostativa alla partecipazione alle procedure di gara ovvero finalizzata alla risoluzione dei contratti in essere.

L'art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tuttavia, consente, al sussistere



di determinate condizioni, di adottare le misure straordinarie di cui al richiamato articolo e, quindi, permette, anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva, il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione, in quanto ciò garantisce la continuità di funzioni e servizi indifferibili ovvero la tutela dei livelli occupazionali o la salvaguardia dell'integrità dei bilanci pubblici.

Pertanto, in linea generale, sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e nell'ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l'unica misura efficace deve ritenersi quella della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l.

Così come precedentemente evidenziato, circa la necessità di assicurare la più ampia pubblicità alla informazione antimafia interdittiva, attraverso l'iscrizione della relativa annotazione nel casellario informatico, allo stesso modo appare ineludibile l'obbligo per l'Autorità di integrare detta annotazione, nei confronti dell'operatore economico interdetto, con la notizia dell'adozione del provvedimento prefettizio, in merito al suo commissariamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b). In tal modo si consentirà di dare maggiore diffusione al provvedimento di commissariamento, già pubblicato sul sito web della prefettura e, soprattutto di assicurare la sua conoscibilità ai soggetti maggiormente interessati, vale a dire alle amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici e a tutti gli altri soggetti indicati nell'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Inoltre, appare necessario, al fine di non pregiudicare le finalità perseguite dalla richiamata norma, impedire la risoluzione dei contratti in essere, qualora ne sussistessero i presupposti, una volta avviata la verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10 del D.L. n. 90/2014, e nelle more che sia adottata dal prefetto la misura straordinaria e temporanea di gestione dell'operatore economico appaltatore.

Al riguardo, anche l'annotazione dell'informazione circa l'avvio di una siffatta procedura è ammessa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. In particolare, l'art. 8, commi 2, lett. dd) o 4 consente di iscrivere nel casellario «tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori che, anche indipendentemente dall'esecuzione di lavori, forniture e servizi», sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario. La disposizione regolamentare richiede all'ANAC, una doppia verifica: quella sulla non manifesta infondatezza dell'informazione e la valutazione in ordine alla sua utilità ai fini di pubblicità.

Nel caso di specie, come emerge da quanto sopra illustrato, entrambe le verifiche danno esito positivo. Conseguentemente, l'Autorità ha il dovere di iscrivere nel casellario non solo l'annotazione del provvedimento prefettizio di commissariamento dell'operatore economico, già interdetto, ma anche quella che rende pubblico l'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure straordinarie di cui al citato art. 32, comma 10.

In tal senso, si comunica che la relativa informativa del Prefetto, così come il provvedimento di commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l., saranno prontamente annotati nel casellario informatico.

Il presente comunicato avrà decorrenza dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Lo stesso verrà pubblicato in pari data, sul sito internet dell'Autorità www.anticorruzione.it

Roma, 27 maggio 2015

Il presidente: CANTONE

15A04678

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto riguardante la realizzazione di una condotta interrata di collegamento tra lo Stoccaggio gas di Cornegliano Laudense, della Società Ital Gas Storage, e la Rete Snam Rete Gas.

Con provvedimento direttoriale n. DVADEC-2015-0000182 del 3 giugno 2015 è stata disposta l'esclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto riguardante la realizzazione di una condotta interrata di collegamento tra lo Stoccaggio gas di Cornegliano Laudense (LO), della società Ital Gas Storage, e la Rete Snam Rete Gas.

La determinazione direttoriale, disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: <http://www.va.minambiente.it> può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

15A04670

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Saucisson D'Ardenne / Collier D'Ardenne / Pipe D'Ardenne» ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 182 del 3 giugno 2015, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dal Belgio ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" - "SAUCISSON D'ARDENNE / COLLIER D'ARDENNE / PIPE D'ARDENNE".

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A04665

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2014-2015.

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 2015 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di € 0,34 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2014-2015, a seguito della delibera adottata in data 29 luglio 2014 dal Presidente dell'Ente nazionale risi successivamente ratificata dal consiglio di amministrazione nella riunione del 19 settembre 2014.

15A04673

